



COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Proposta di Delibera di C.C. n. 8/2025

CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2025

Proposta di Delibera di C.C. n. 9/2025

Allegato 10

all'atto di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

*“APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2025-2027”*

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 3 del D.lgs. n. 360/1198 di istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF che attribuisce ai comuni, che hanno adottato il regolamento adottato di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la possibilità di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

PRECISATO che una eventuale variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATO il D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;

RICHIAMATO il D.L. n. 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008, che all'art. 1, comma 7 testualmente recita: “ *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.*”;

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 5/2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata istituita ed applicata, a decorrere dall'esercizio 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
- La delibera di G.C. n. 3/2002, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata applicata, a decorrere dall'esercizio 2002 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
- La delibera di C.C. n. 12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la definizione dell'aliquota nella misura dello 0,4%;
- Le delibere di C.C. n. 46/2007, n. 4/2009, n. 11/2010, n. 12/2011, n. 25/2012, n. 26/2013, n. 29/2014, n. 18/2015, n. 14/2016, n. 7/2017 e n. 4/2018 con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4% per il periodo dall'anno 2008 all'anno 2018;
- La delibera di C.C. n. 8/2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF veniva aggiornata, passando dallo 0,4% allo 0,5%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste per l'esercizio 2019 e successivi;
- La delibera di C.C. n. 14/2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l'anno 2020;
- La delibera di C.C. n. 13/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l'anno 2021;
- La delibera di C.C. n. 23/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si rideterminava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% per l'anno 2022;

- La delibera di C.C. n. 18/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% per l'anno 2023;
- La delibera di C.C. n. 9/2024, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% per l'anno 2024;

VERIFICATO che le Leggi di stabilità per gli anni 2016, 2017 e 2018 avevano previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015 e che detta sospensione non è stata confermata dalla Legge di bilancio 2019 e successive;

PRESO ATTO che, attualmente, risulta impossibile proporre eventuali decrescite dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, in quanto l'aumentare generalizzato dei costi d'esercizio (in particolar modo la spesa sociale), non lo consente;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 che ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025);
- In particolare, i commi 750-752 dell'art. 1 della Legge di bilancio, 2025 che differiscono dal 31/12/2024 al 15/04/2025 il termine in base al quale i comuni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025;

VERIFICATA altresì la necessità di procedere alla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7%, al fine di poter affrontare le spese previste per gli esercizi 2025 e successivi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dall'Organo di Revisione Contabile;

CON VOTI favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di confermare**, per l'anno 2025, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF inizialmente approvata con delibera di C.C. n. 23/2022 nella misura dello 0,7%, al fine di poter affrontare le spese previste per gli esercizi 2025 e successivi;
2. **Di provvedere a pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 8 DEL 10-02-2025
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELL'ALiquOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 12-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 8 DEL 10-02-2025
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELL'ALiquOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 12-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n. 160/2019, che dispone:

- Al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- Al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”*;
- Al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”*;
- Al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;
- Al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- Al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”*;
- Al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art.1, commi 756-757, Legge n. 160/2019, che novellano:

- “756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

- *“757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/07/2023, integrato dal D.M. MEF 6/09/2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 757, Legge n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO che:

- Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- Il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, Legge n. 160/2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RILEVATO inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 132, Legge n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI:

- Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

- Il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 che ha differito, al 28 febbraio 2025, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;
- L'art. 172, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- L'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dall'Organo di Revisione Contabile;

CON VOTI favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Per le causali di cui in premessa narrativa, di approvare per l'anno di imposta 2025 l'allegato prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Che l'efficacia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, decorre dal 1° gennaio 2025;
3. Di provvedere entro il termine previsto dalla normativa vigente all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 9 DEL 10-02-2025
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2025

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 12-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 9 DEL 10-02-2025
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2025

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 12-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo